



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2021, n. 3

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaurò, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale[†]
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona
Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Raffaèle Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Federico Casolari, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho
Angel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Anna Iermano, Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Michele Messina, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Rossana Palladino (*Coordinatore*), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario

2021, n. 3

Editoriale

La politica europea di cooperazione giudiziaria in materia civile e il suo impatto negli ordinamenti nazionali p. 1
Francesco Salerno

Saggi e Articoli

L'equilibrio nei rapporti tra Corti europee e Corti nazionali: un'autentica quadratura del cerchio possibile solo in prospettiva *de iure condendo* p. 9
Antonio Ruggeri

Brexit e accordi di riammissione dell'Unione europea p. 32
Giovanni Cellamare

Spazio europeo e clausole di deroga dei trattati internazionali in materia di diritti umani: spunti dalla nuova prassi relativa all'emergenza pandemica p. 43
Valeria Eboli

Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni europei. Dal caso *Repubblika* alla sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco p. 73
Angela Festa

La riforma della disciplina di recepimento del mandato d'arresto europeo: il nuovo assetto dei limiti all'esecuzione della richiesta di consegna p. 95
Stefano Montaldo, Lorenzo Grossio

La questione dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul alla luce del parere 1/19 della Corte di giustizia dell'Unione europea p. 136
Claudia Morini

In search of *Ecocide* under EU Law. The international context and EU law perspectives p. 163
Alfredo Rizzo

Cooperazione internazionale in materia di sequestro e confisca e tutela dei diritti fondamentali: tre modelli nel sistema europeo *post* Brexit p. 197
Alessandro Rosanò



Commenti e Note

- Legal persons and cross-border crimes in the EU: current issues and prospects p. 223
Giulia Fabri, Vittoria Sveva Zilia Bonamini Pepoli
- Il “*green pass* esteso” nello spazio europeo *multilevel* di libertà, sicurezza e giustizia. p. 243
Riflessioni sull’eventuale introduzione dell’obbligatorietà vaccinale
Federica Grasselli, Valeria Tevere
- Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto p. 282
all’immagine e protezione dei dati personali
Livio Scaffidi Runchella



Editoriale

LA POLITICA EUROPEA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E IL SUO IMPATTO NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI

Francesco Salerno*

Oltre mezzo secolo fa, con la Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prendeva avvio l'adozione di regole uniformi di diritto internazionale privato (inclusive, appunto, del c.d. diritto processuale civile internazionale) tra gli Stati membri dell'attuale Unione europea. Questa Convenzione si agganciava ad una disposizione del Trattato CE (l'allora art. 220), che configurava il ricorso allo strumento pattizio – ma che beneficiava del “primato” del diritto comunitario come (tramite un apposito protocollo) dell'opera di interpretazione uniforme della Corte di giustizia – per facilitare la circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile all'interno di quello che già allora veniva chiamato lo “spazio giudiziario europeo”. L'esigenza di estendere la cooperazione tra Stati membri dette successivamente luogo ad altri negoziati affini, ma solo la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 entrò in vigore. Il vero impulso allo sviluppo poderoso del diritto internazionale privato europeo si ebbe con la sua “comunitarizzazione”, allorché l'art. 65 del Trattato CE novellato nel 1997 incluse la c.d. “cooperazione giudiziaria in materia civile” – ma limitatamente a fattispecie che avessero “implicazioni transfrontaliere” – tra le competenze (di natura concorrente) della Comunità. Per effetto dell'art. 81 TFUE, l'Unione europea ha mantenuto questa competenza (sia pure con qualche modifica) nell'ambito del Titolo V TFUE che disciplina lo “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.

Pur nel mutare della base giuridica, lo sviluppo progressivo della disciplina europea uniforme di diritto internazionale privato ha seguito le originarie indicazioni “politiche” tracciate soprattutto dai Consigli europei di Tampere (1999) e Stoccolma (2009). Vale a dire estendere gradualmente il campo di applicazione *ratione materiae* della regolamentazione uniforme di diritto internazionale privato europeo ed approfondire, ove possibile, il grado di integrazione tra Stati membri. I risultati sono tangibili, evidenziando un grado assai avanzato di “unificazione” di questa disciplina ormai ampiamente consolidato, in specie per il ruolo pionieristico svolto originariamente dalla Convenzione

* Direttore responsabile della *Rivista di diritto internazionale*. Indirizzo e-mail: slf@unife.it.

di Bruxelles anche con le sue successive “revisioni” attraverso i regolamenti “Bruxelles I” (44/2001) e “Bruxelles I-bis” (1215/2012).

La disciplina “generale” sulla competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni contenuta in quest’ultimo regolamento è oggi affiancata da vari atti che si coordinano tra loro secondo tre diverse “direttrici”. Abbiamo anzitutto una serie di regolamenti che disciplinano le medesime questioni nei settori della materia civile esclusi *ratione materiae* dal regolamento “generale”, quali gli obblighi alimentari (regolamento 4/2009), l’insolvenza (regolamento 2015/848), le successioni (regolamento 650/2012), i rapporti patrimoniali tra coniugi o tra partner di unioni civili (rispettivamente regolamento 1103 e regolamento 1104 del 2016), le misure di protezione (regolamento 606/2013). Quindi l’UE ha adottato alcuni atti che afferiscono alla stessa materia del regolamento “generale” 1215/2012, ma semplificando oltremodo la circolazione del c.d. “titolo esecutivo europeo” per quanti vorranno impiegare appositi moduli processuali (secondo quanto indicato dal regolamento 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; dal regolamento 1896/2006 riguardante il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento; dal regolamento 861/2007 che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità; dal regolamento 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari). Infine vanno ricordati i due regolamenti dall’applicazione “trasversale” nei vari settori della cooperazione giudiziaria in materia civile perché dettano norme uniformi in tema di prove (regolamento 1206/2001) e notificazione (regolamento 1393/2007), oggetto peraltro entrambi di una recente revisione (rispettivamente regolamenti 2020/1783 e 2020/1784).

La disciplina uniforme sulla legge applicabile ha seguito un percorso solo in parte parallelo, dal momento che non si registra in questa materia un testo “generale” assimilabile al regolamento 1215/2012, né tale strumento, pur sollecitato da una parte della dottrina (il c.d. regolamento “Roma 0”), figura tra gli obiettivi dichiarati del Consiglio o della Commissione. Tuttavia, pur con questo rilevante limite, la disciplina sulla legge applicabile ha avuto ugualmente un notevole sviluppo svolgendosi ora insieme alle norme uniformi di diritto processuale civile internazionale (come per i già menzionati atti in materia di successione, obblighi alimentari, insolvenza, rapporti patrimoniali), ora in atti preposti esclusivamente a stabilire il diritto materiale applicabile quali i regolamenti in materia di: obbligazioni contrattuali (593/2008 detto anche “Roma I”), obbligazioni extra-contrattuali (864/2007 o “Roma II”), divorzio e separazione (1259/2010, informalmente denominato “Roma III”).

Il complesso della normativa riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile conosce altresì forme precipue di cooperazione amministrativa come prefigurate in alcuni regolamenti settoriali (in specie quelli concernenti l’insolvenza e le successioni) ma soprattutto di cooperazione diretta tra autorità giudiziarie quale ricavabile dell’istituzione della rete giudiziaria europea in materia civile (decisione 2001/470 come modificata dalla decisione 568/2009), che di fatto “materializza” il principio di reciproca fiducia tra le autorità giurisdizionali nazionali.

Sarebbe giustamente da chiedersi in che misura una disciplina così articolata ma anche variegata e sovente priva (come per il diritto applicabile) di un coordinamento normativo “generale” sia idonea ad esprimere un “sistema” di diritto internazionale privato europeo e, in caso affermativo, quali ne siano le caratteristiche.

Indubbiamente, il riferimento al paradigma tradizionale di “sistema” è compromesso dall’approccio prevalentemente settoriale della disciplina uniforme europea di diritto internazionale privato. Ciò si deve sia alla scelta dell’UE di armonizzare le regole nazionali di diritto internazionale privato degli Stati membri seguendo la tecnica per l’appunto settoriale tradizionalmente corrente nella codificazione internazionale di diritto (internazionale privato) uniforme, sia alla volontà della stessa Unione di seguire *policy* distinte di diritto internazionale privato. Così, se l’esperienza normativa europea viene posta a raffronto con quella delle “codificazioni” nazionali di diritto internazionale privato, appaiono evidenti taluni limiti della prima perché vi sono soluzioni poco lineari anche con riguardo alla stessa materia disciplinata (si pensi alle diverse soluzioni emerse per i criteri di collegamento giurisdizionale e legislativo in tema di vendita, oppure al modo differenziato con cui viene regolata la questione del rinvio ad ordinamenti plurilegislativi).

Tuttavia, una serie di fattori ha reso possibile la convergenza delle varie discipline settoriali intorno ad un nucleo sia pur minimo ma comune di regole generali – o, se si vuole, di principi – relativamente diffuse tra i vari atti. Tale convergenza è stata certo facilitata dalla comune volontà di aggregare le tradizioni scientifiche e normative dei Paesi membri solo relativamente omogenee intorno ad un modello unitario. Ma determinante è stata soprattutto l’autorevolezza che ha accompagnato e accompagna il processo normativo europeo di armonizzazione del diritto internazionale privato secondo parametri condivisi. Esso si è dispiegato essenzialmente su due livelli.

In primo luogo, il riuscito sincretismo delle prime esperienze di regolamentazione uniforme, quali maturate con le Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Roma del 1980, è stato assistito – specie nel primo caso – da una incessante e imponente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE (riguardante ovviamente anche i regolamenti che hanno “comunitarizzato” l’originaria disciplina convenzionale), grazie alla quale si è enucleato non solo il significato uniforme di singole disposizioni ma la loro afferenza unitaria al medesimo ordinamento giuridico. La Corte ha chiarito in più modi questa afferenza, prima perseguendo con varie tecniche interpretative una “nozione autonoma” delle espressioni utilizzate e poi preservandola ove possibile nei testi revisionati successivi (le c.d. “rifusioni” o *recast*), secondo una logica di continuità “a ritroso” che lascia impregiudicato il c.d. *acquis communautaire* a prescindere dalla mutevole base giuridica dei singoli strumenti di diritto uniforme.

In secondo luogo, le norme uniformi di diritto internazionale privato sono state coneggiate e vengono per l’appunto periodicamente rivisitate, per assicurare l’effettività delle situazioni giuridiche soggettive all’interno dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Ciò risponde certamente all’idea di unità e integrazione dell’Unione, ma in una declinazione di regolamentazione uniforme “transfrontaliera” che nella sostanza preserva

la funzione classica del diritto internazionale privato quale strumento di coordinamento tra ordinamenti afferenti ad entità sovrane. Proprio questa capacità dell'Unione di dispiegare un costante ed anche analitico processo di normazione uniforme della materia ha fatto sì che essa sia divenuta un vero e proprio "laboratorio" per la ricerca e la definizione di soluzioni rispetto a bisogni di certezza e di effettività del diritto internazionale privato contemporaneo. Le periodiche rifusioni dei vari atti rappresentano un percorso pragmatico nel quale si misura, rispetto alla specifica materia disciplinata, la disponibilità degli Stati membri verso un grado crescente di uniformità del diritto internazionale privato europeo che si riverbera soprattutto in un livello progressivo di equivalenza e solidarietà dei (e tra i) sistemi giuridici nazionali. Ne è una dimostrazione la comune subordinazione gerarchica dei vari atti dell'Unione (anche nella cooperazione giudiziaria in materia civile) alla Carta europea dei diritti fondamentali. Come è noto, le norme in essa sancite hanno la stessa natura primaria dei Trattati fondativi dell'Unione e devono per questa ragione condizionare e monitorare ogni normativa secondaria compresa quella di diritto internazionale privato. I superiori valori "costituzionali" espressi dalla Carta – unitamente al rilievo comunque sempre dovuto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'interpretazione operata dalla sua omologa Corte – hanno reso assai trasparente e diretto l'impatto delle norme a tutela dei diritti umani sulla disciplina di diritto internazionale privato dell'Unione, anche generando talora opportuni interventi correttivi tesi a mitigare una accezione assoluta (se non "assolutista") di uniformità regolatoria. Del resto, è solo in forza di tali superiori considerazioni materiali che l'Unione asserisce esplicitamente, con proprie norme, l'espansione della competenza giurisdizionale di Stati membri (attuata in particolare – ma non solo – attraverso la formula del *forum necessitatis*) rispetto a fattispecie che, nel caso concreto, hanno palesemente maggiori contatti con Stati terzi ma non vi potrebbero trovare soddisfazione le legittime aspettative di giustizia sostanziale o processuale delle parti.

In quanto norme di natura cogente, i vari regolamenti ricadenti nella cooperazione giudiziaria in materia civile obbligano i giudici (ed anche altri operatori di diritto) ad attuarli direttamente nell'ambito delle proprie funzioni come anche nei rapporti interindividuali. Perciò non ha avuto fin dall'inizio alcun senso nella cooperazione giudiziaria in materia civile distinguere un effetto verticale da un effetto orizzontale della normativa comunitaria o eurounitaria. Anzi, si potrebbe a ragione argomentare che in questa materia il rapporto tradizionale tra i due profili sia assolutamente rovesciato essendo quello verticale quasi ancillare rispetto allo scopo della disciplina uniforme di diritto internazionale privato di dare certezza del diritto nello spazio ai rapporti interindividuali tra privati.

In questa logica "personalistica" si spiega lo svolgimento coordinato di funzioni pubblicistiche dei singoli Stati membri proprio allo scopo di assicurare nello spazio giudiziario europeo il massimo grado di effettività dei "diritti" prefigurati dalle norme uniformi di diritto internazionale privato dell'Unione. A tal fine il diritto internazionale privato uniforme dell'Unione impone spesso soluzioni ("cogenti") che obbligano inequivocabilmente gli organi giudiziari nazionali ad una data condotta per meglio

assicurare un determinato ordine unitario di valori: valga per esempio il primato assegnato – per ragioni di certezza del diritto delle stesse parti di un rapporto – dal regolamento 1215/2012 al foro prorogato di valutare la propria competenza a prescindere dalla previa instaurazione di un giudizio sulla validità della clausola di proroga presso altro giudice nazionale.

Il condizionamento di valori materiali rende difficilmente proponibile un’accezione di “neutralità” della normativa uniforme dell’Unione di diritto internazionale privato. Anzi, proprio avvalendosi di strumenti internazionalprivatistici, essa soppesa le posizioni dei privati nel sociale “transfrontaliero”, assicura l’effettività del diritto d’azione e di difesa secondo propri giudizi di valore, prefigura competenze giurisdizionali e leggi applicabili che tengano conto della posizione del contraente se appartenente ad una categoria “debole”, preserva determinati diritti materiali dal “gioco” di tali regole e così via. In ragione dello scopo “politico” da perseguire, la normativa europea di diritto internazionale privato uniforme sceglie di volta in volta il metodo di coordinamento tra ordinamenti e il percorso da seguire sul piano legislativo o giurisdizionale, piegando l’uno e l’altro alle proprie esigenze.

Tale approccio funzionale è stato non solo condiviso ma soprattutto radicalizzato dalla Corte di giustizia attraverso la sua opera di interpretazione pregiudiziale. La Corte non si è limitata a dispiegare pienamente gli effetti di scelte normative operate “a monte” dal legislatore dell’Unione, come la preferenza per la volontà delle parti in tema di legge applicabile o la maggiore aderenza possibile al legame significativo che deve sorreggere un determinato titolo di giurisdizione. È stata centrale soprattutto l’insistenza con cui la Corte ha più volte rimarcato l’importanza della “reciproca fiducia” tra gli Stati membri necessaria per assicurare l’effettività della disciplina uniforme europea di diritto internazionale privato. Seguendo questo parametro, il giudice dell’Unione non solo ha risolto varie questioni interpretative ma ha introdotto un fattore strutturale destinato a “flettere” inesorabilmente tradizioni culturali nazionali per accogliere nel foro dei singoli Stati membri il modello internazionalprivatistico sviluppato dall’UE seguendo un proprio approccio, a tratti originale.

D’altronde i giudici nazionali, oltre ad investire la Corte di giustizia di numerose questioni di interpretazione pregiudiziale, si sono mostrati ben disponibili ad accogliere l’impatto della giurisprudenza uniforme nei singoli ordinamenti nazionali. Basti in proposito solo menzionare l’allineamento della giurisprudenza nazionale italiana su questioni quali la nozione uniforme ampia di connessione privativa (che ha assorbito quella di continenza), la qualificazione uniforme in chiave extra-contrattuale della responsabilità pre-contrattuale, l’impiego assai restrittivo del limite dell’ordine pubblico nella circolazione di decisioni pronunciate in Stati membri o l’accoglimento – sia pure limitatamente al regolamento 2019/1111 in tema di responsabilità genitoriale – del *forum conveniens* (art. 12), che costituisce una sorta di rivoluzione copernicana rispetto al modello tradizionalmente espresso dal diritto processuale civile internazionale dell’ordinamento italiano.

Il fattore della “reciproca fiducia” traspare ancor meglio dal regime uniforme di libera circolazione delle decisioni giudiziarie, peraltro oggetto di varie formule più o meno incisive a seconda dei diversi regolamenti. Bisogna infatti tener presente che tale armonizzazione si applica nell’assunto di una equivalenza tra sistemi giuridici nazionali di Stati membri che però nei fatti è fortemente mitigata dalle loro differenti normative materiali e procedurali (a meno che la parte attrice non avvii il “rito” uniforme europeo eventualmente applicabile). Il “prodotto” giudiziario e la sua circolazione nello spazio giudiziario europeo è quindi il risultato di una combinazione tra normative nazionali e europee. La sua “esportazione” dall’ordinamento di origine in quello degli altri Stati membri in cui ne vengono richiesti il riconoscimento e/o l’esecuzione avviene tuttavia con l’*imprimatur* del diritto uniforme europeo che ne impone l’efficacia secondo gli effetti che sono propriamente quelli definiti nell’ordinamento di origine. La dottrina giudiziaria dell’estensione degli effetti della sentenza straniera – elaborata dalla Corte di giustizia a partire dal noto caso Hoffmann – esprime bene il ruolo che giuoca la reciproca fiducia nella contaminazione dei sistemi giuridici nazionali, obbligando quest’ultimi ad aprirsi a modelli estranei in forza dei vincoli derivanti dal diritto dell’UE.

Il regime della “libera circolazione” dei prodotti giudiziari – mutuato dai principi generali sulla libera circolazione all’interno prima della Comunità e oggi dell’Unione – assume un’importanza ben diversa dalle originarie “quattro libertà”. Quest’ultime implicano un obbligo negativo per gli Stati membri di tollerare la presenza di elementi “estranei” anche con rilevanti implicazioni internazionalprivatistiche quali quelle registrate nel campo della libertà di stabilimento e di circolazione delle persone, a partire dai noti casi Centros e Garcia Avello. Ma il regime di libera circolazione delle decisioni in materia civile segnala un ulteriore passaggio poiché l’obbligo “in negativo” dello Stato membro si accompagna ad una serie di vincoli cooperativi (quali, tra l’altro, la deroga alla competenza per ragioni di litispendenza e connessione, la determinazione condivisa del foro più conveniente o la cooperazione “strutturata” tra foro principale e foro secondario dell’insolvenza), che comportano una (ulteriore) compressione della funzione pubblicistica della giurisdizione civile dello Stato membro (di modo che ne resta tuttora estraneo il fenomeno dell’arbitrato), per favorire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo.

È quindi comprensibile che, proprio in ragione delle varie manifestazioni “funzionali” della pubblica giurisdizione dovute all’esigenza di un approccio (e di un esito) unitario nello spazio giudiziario europeo, arretri la sfera di sovranità degli Stati membri ma queste “sofferenze” siano per così dire “compensate” dai vantaggi che acquisisce la persona privata in relazione alla effettività transfrontaliera della regolamentazione concernente le proprie situazioni giuridiche soggettive. In una prospettiva del genere quasi si rovescia il paradigma della sovranità statale perché l’impiego delle funzioni pubblicistiche denota il loro svolgimento come anche la loro contrazione ai fini di una certezza del diritto transfrontaliera della persona (fisica ma anche giuridica) quale valore condiviso tra gli Stati membri.

La compressione funzionale della sovranità statale a sostegno degli scopi perseguiti dalla normativa uniforme di diritto internazionale privato europeo diventa così un formidabile veicolo di affermazione dei valori di uguaglianza tra cittadini di Stati membri, appunto nell'ambito del comune "spazio di giustizia". Nel contempo, l'impatto delle regole uniformi europee sugli ordinamenti nazionali va anche oltre le esigenze di attuazione delle regole uniformi. Infatti il "primato" che assiste loro fa sì che i principi e gli schemi concettuali che vi si esprimono penetrino nei singoli sistemi giuridici nazionali orientando a proprio vantaggio le rispettive "tradizioni culturali". L'incidenza si riscontra agevolmente nella disciplina comune italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995 e successive novelle), sia pure con talune cautele dovute alla mancanza di un quadro predefinito di reciproca fiducia quando ci si confronta con ordinamenti afferenti a Stati estranei al processo di integrazione europea. Ma la porosità dei sistemi giuridici nazionali trascende questa disciplina specialistica poiché costringe il legislatore e soprattutto l'interprete a considerare anche sul piano del diritto comune il condizionamento strutturale operato dalle categorie e degli strumenti propri della normativa uniforme europea di diritto internazionale privato.

La progressiva assunzione solidale della cooperazione giudiziaria in materia civile trova ovviamente resistenze a dispiegarsi compiutamente. Perciò in questa "politica" dell'Unione si riscontra un grado piuttosto elevato di "geometria variabile". Infatti, alle formule di *opting out* operanti per l'intero Titolo V del TFUE che vede (dopo il recesso del Regno Unito) specie la Danimarca poco coinvolta dai processi di armonizzazione, si aggiunge il frequente ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata nel campo dei rapporti di famiglia (regolamenti 1259/2010, 1103 e 1104 del 2016), plausibilmente per aggirare il requisito posto dall'art. 81 TFUE circa l'adozione all'unanimità degli atti dell'Unione proprio in questo settore.

La cooperazione giudiziaria in materia civile deve confrontarsi con la disponibilità degli organi nazionali degli Stati membri a misurarsi con gradi sempre più avanzati di reciproca fiducia con conseguente compressione delle loro pubbliche funzioni. Significativo è il passo assai timido che l'UE ha compiuto a proposito della "circolazione" degli atti amministrativi di Stati membri in materia civile, in specie quelli concernenti lo stato civile (nascita, matrimonio, divorzio ecc.): il loro riconoscimento automatico è strettamente connesso ad esigenze di uguaglianza tra i cittadini di (e i residenti in) Stati membri che beneficiano del regime di libera circolazione, dal momento che concretizza il principio di continuità nello spazio del loro *status*. Invece il regolamento 2016/1191, oltre che essere stato adottato sulla base di una diversa base giuridica (art. 21, par. 2, TFUE), non ha neppure assicurato il valore probatorio di tali atti che pur è riconosciuto in alcuni regolamenti di settore relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Siamo così ancora ben lontani dall'obiettivo di pervenire ad una piena equivalenza delle funzioni pubbliche su un aspetto centrale dell'uniformità di regolamentazione nello spazio. Ma, considerando quanto sia stato ampio e incisivo il cammino che la cooperazione giudiziaria europea in materia civile ha fatto in questa prima fase del XXI

secolo, sono del tutto plausibili ulteriori sviluppi (se del caso, a più “velocità”) favorevoli al rafforzamento e all’estensione dello spazio giudiziario europeo.